



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA MANIAGO

Via Maniago, 30 – 20134 Milano

C.F. 97154750158 - cod. mecc. MIIC8D4005

Tel. 02.88440293 - Fax: 02.88440294 - e-mail: miic8d4005@istruzione.it

Scuola Primaria "E. FERMI" Via Carnia, 32 - 20132 Milano – tel. 02.88444882 fax 02 88444885

Scuola Primaria "B. MUNARI" Via Feltre, 68/1 - tel. 02 88440193 fax 02.88440197

Scuola Secondaria 1^grado "BUZZATI" - Via Maniago 30 - Tel. 02.88440293 - Fax: 02.88440294

Regolamento di Disciplina per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado

(Deliberato in Consiglio di Istituto nella seduta del
16/11/2015)

Il presente Regolamento è redatto secondo:

- le norme e i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 21 novembre 2007, inteso a modificare e integrare il precedente D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Statuto delle studentesse e degli studenti;
- le indicazioni della Nota Ministeriale del 31 luglio 2008, Prot. n. 3602/P0 Oggetto: D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- le indicazioni della Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007.

Diritti dello studente

(Art. 2 dello Statuto)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Doveri dello studente

(Art. 3 dello Statuto)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 (dello Statuto).

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Regolamento di disciplina

1. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. I provvedimenti disciplinari hanno dunque finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. È compito dei genitori, nell'ottica di una reciproca e proficua collaborazione nell'educazione dell'alunno e dell'alunna, disapprovare i comportamenti socialmente inaccettabili dei loro figli e adoprarsi affinché non si ripetano.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. La sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.
4. Le sanzioni sono proporzionate all'infrazione disciplinare e all'età dell'alunno ed ispirate al principio della gradualità. All'alunno è offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica. La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate.
5. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
6. La scuola può considerare, anche sotto il profilo della disciplina interna, eventuali mancanze commesse fuori della scuola, purché esse siano espressamente collegate a fatti o comportamenti che hanno connessione con l'ambiente scolastico e in esso ripercussione.
7. Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi: si veda la tabella 1.
8. Soggetti competenti all'irrogazione della sanzione e mancanze correlate: si veda la tabella 1.
9. Modalità di irrogazione delle sanzioni: si veda il paragrafo dedicato.

10. Ricorsi

10.1 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione all'Organo di garanzia costituito nell'Istituzione scolastica.

10.2 L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

10.3 L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

11. L'Organo di garanzia

11.1 L'Organo di garanzia interno della scuola è composto da due docenti, designati dal Collegio dei Docenti, da due genitori indicati dal Consiglio di Istituto e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

11.2 L'Organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.

Tabella 1

Sezione	Mancanza	Sanzione prevista	Organo competente
1	Non prestare attenzione al lavoro scolastico, disturbare, non portare il materiale, non eseguire i compiti a casa, non tenere in ordine il materiale didattico. Reiterazione della mancanza prevista al punto precedente.	Ammonizione scritta sul diario personale e sul registro di classe. Convocazione dei genitori da parte del Docente.	Docenti di classe
2	Non frequentare regolarmente, non osservare le norme che regolano l'ingresso, l'uscita, il cambio dell'ora, l'intervallo i ritardi, i permessi, le assenze, l'uso delle aule speciali, della palestra. Non far firmare gli avvisi, le valutazioni, le comunicazioni scuola famiglia.	Ammonizione scritta sul diario personale e sul registro di classe. Ammonizione scritta sul diario personale e sul registro di classe.	Docenti di classe Docenti di classe

	Reiterazione delle mancanze previste ai punti precedenti.	Convocazione dei genitori da parte del Consiglio di classe. Eventuale obbligo di destinare da una o più ore in favore della comunità scolastica.	Consiglio di classe Dirigente Scolastico
3	Uso del cellulare a scuola (si veda il punto seguente). Falsificare le firme di avvisi, valutazioni e comunicazioni scuola/famiglia.	Convocazione dei genitori da parte del Consiglio di classe. Allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore ai 15 giorni.	Consiglio di classe Dirigente Scolastico
4	Ignorare e non applicare le disposizioni di sicurezza, causando danni a se stesso o agli altri o mettendone in pericolo l'incolumità.	Allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore ai 15 giorni.	Consiglio di classe Dirigente Scolastico
5	Non tenere un comportamento improntato alla comprensione ed al rispetto nei confronti dei compagni, del Dirigente, dei docenti, del personale ATA. Non rispettare l'identità e la dignità degli altri.	Allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore ai 15 giorni.	Consiglio di classe Dirigente Scolastico
6	Assentarsi dalle lezioni senza il preventivo assenso dei genitori.	Allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore ai 15 giorni.	Consiglio di classe Dirigente Scolastico
7	Commettere violenza fisica o verbale nei confronti dei compagni, del personale docente ed ATA e comunque di tutte le persone presenti nella scuola oppure durante le attività esterne progettate dalla scuola.	Allontanamento dalle lezioni per un periodo inferiore o superiore ai 15 giorni, in base alla gravità del fatto.	Consiglio di classe Dirigente Scolastico Consiglio di Istituto
8	Reiterazione delle mancanze previste al punto 7.	In base alla gravità del fatto: Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni. Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Allontanamento dalla comunità scolastica, con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione agli esami.	Consiglio di Istituto

Le infrazioni al Regolamento di disciplina incideranno negativamente sul voto di comportamento. Si ricorda che con voto di comportamento inferiore a sei decimi l'alunno non viene ammesso alla classe successiva, indipendentemente dal profitto nelle discipline di studio.

Uso del cellulare a scuola

L'uso del cellulare a scuola è vietato ai sensi della Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007.

Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza, perché l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione.

Si sottolinea, inoltre, che l'uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete e/o la divulgazione di dati sensibili, oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del presente Regolamento, può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, con la Direttiva n. 104, del 30 novembre 2007, ha chiarito che la raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei predetti dati configura, ai sensi della normativa vigente, un "trattamento" di dati personali. Chiunque diffonda registrazioni audio/video, immagini e/o dati personali altrui non autorizzati – tramite internet o mms - rischia, anche a scuola, multe dai 3 ai 18 mila euro o dai 5 ai 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere irrogate dall'Autorità garante della privacy), oltre alle sanzioni disciplinari che spettano invece alla scuola.

Pertanto, il telefono cellulare non dovrebbe essere portato a scuola. Inoltre, essendo un bene costoso e fragile potrebbe danneggiarsi durante le attività e la scuola non è tenuta a rispondere di eventuali danni.

Qualora sia una precisa necessità delle famiglie dotare il proprio figlio di tale strumento, è possibile affittare, fino ad esaurimento, uno degli armadietti presenti in Istituto per il deposito degli effetti personali. In ogni caso, il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici vanno obbligatoriamente spenti prima di entrare nell'edificio. Non è permesso che rimangano accesi, in modalità silenziosa.

Agli alunni che non rispettano queste regole, il cellulare verrà ritirato e verrà trattenuto a scuola in cassaforte. I genitori saranno avvertiti dal docente di classe e saranno convocati per un colloquio, in occasione del quale il telefono verrà restituito.

Nel caso in cui il cellulare venga utilizzato per comunicare o per effettuare foto, video o registrazioni di qualunque tipo, sarà compito del Consiglio di classe valutare la gravità degli atti compiuti e irrogare le opportune sanzioni disciplinari.

Procedura di irrogazione delle sanzioni

1. La sanzione disciplinare è irrogata in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.
2. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che l'alunno possa esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto. L'alunno potrà anche essere sentito dai soli docenti in via preliminare, tuttavia, in caso di episodi di una certa gravità, è necessario ricordare che la testimonianza di un minore, in assenza dei tutori, non ha valore. Il colloquio di accertamento dei fatti dovrà in questo caso svolgersi con la presenza di un genitore o di chi ne fa le veci.
3. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che un docente (o il Dirigente Scolastico) fa ad uno studente, anche non appartenente ad una sua classe. Il personale non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a comunicare al docente interessato o al Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
4. Nei casi di ammonizione scritta, la contestazione deve essere annotata sul diario, o sul quaderno delle comunicazioni, e sul registro di classe.
5. Nel caso in cui debbano essere convocati i genitori di un alunno, il Coordinatore di classe procederà all'invio della comunicazione alla famiglia utilizzando il modello presente sul sito. Il colloquio dovrà avvenire con la presenza di almeno due docenti o del Dirigente Scolastico (o suo delegato). A seconda della gravità dei fatti contestati, può essere opportuno verbalizzare il colloquio.
6. Qualora dopo l'accertamento dei fatti, si ritenga di dover irrogare una sanzione di competenza del Consiglio di classe, il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di classe straordinario con la presenza dei Rappresentanti dei genitori, fatto salvo il dovere di

astensione alla votazione qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato.

7. Non esiste un numero minimo di partecipanti al Consiglio di classe convocato per irrogare la sanzione, tuttavia, anche per garantire l'equità nelle decisioni, è opportuna la presenza del cinquanta per cento più uno dei membri effettivi, compresi i rappresentanti dei genitori.
8. L'allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.
9. In base allo Statuto degli studenti e delle studentesse, deve essere offerta all'alunno la possibilità di convertire l'allontanamento dalla comunità scolastica con attività in favore della stessa. Tale possibilità sarà indicata nel modello di irrogazione della sanzione.
10. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica (ad esempio assegnazione di compiti e lavori da svolgere a casa, preparazione di interrogazioni programmate, assegnazione di un compagno come tutor che tenga aggiornato l'alunno sulle attività svolte in classe, ecc.).
11. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
12. L'allontanamento dalle lezioni è comunicato per iscritto ai genitori, a cura del Dirigente scolastico, con l'indicazione delle motivazioni, delle modalità e delle date stabilite per la sanzione.
13. Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia, se possibile durante gli intervalli o eventualmente in orario extra-scolastico.

Regolamento dell'Organo di garanzia

1. La convocazione dell'organo di garanzia spetta al Dirigente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'organo, per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta.

2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al presidente dell'organo di garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
3. Ciascun membro dell'organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il presidente dell'organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

Altri oggetti non idonei all'ambiente scolastico

Qualsiasi oggetto, non idoneo all'ambiente scolastico o alle attività, trovato in possesso di un alunno sarà ritirato e restituito direttamente ed esclusivamente ai genitori.